COPIA

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI, DELIBERA 363/2021.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione ordinaria convocato con avvisi nei modi e termini di legge ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

n.	Cognome Nome	Presente	Assente
1	Mazzarello Matteo Sindaco Presidente	si	
2	Calcagno Gianluigi	si	
3	Repetto Danilo	si	
4	Guiglia Gian Paolo	si	
5	Casagrande Maria Angela	si	
6	Duglio Enrico	si	
7	Mazzarello Luca	si	
8	Repetto Nicholas		si
9	Erbetto Andrea		si
10	Boffito Mirko	si	
11	Arecco Renata	si	

Partecipa alla seduta il vicesegretario comunale D.ssa De Felice Cristina

Il Sindaco Mazzarello Matteo dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Casaleggio Boiro il sistemadi raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2023, il Comune di Casaleggio Boiro ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri dideterminazione delle tariffe;

- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio edi investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli entidi governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n, 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico-finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della L.R. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato, pertanto che per l'anno 2024:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.04.2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2023 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede l'applicazione delle tariffe in forma trinomia (quota fissa, quota variabile misurata e quota variabile calcolata) in sostituzione della precedente modalità binomia;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilatinel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22/03/2021, n. 41, convertito dalla legge 21/05/2021, n. 69, dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA) - MTR-2. AGGIORNAMENTO 2024 che disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casaleggio Boiro le funzioni di Enteterritorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA di aggiornamento n. 363/ sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Preso atto:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con nota 449/2024 in data 19/04/2024, per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese- Acquese, di cui fa parte il Comune di Casaleggio Boiro presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 08/04/2024 ha approvato il PEF, come validato da Paragon Business Advisor Srl;
- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Casaleggio Boiro, presentato dal gestore Econet S.r.l.

Visto che la Società Econet S.r.l., ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2024 il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;
Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;

- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/Kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico.

- La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e4.4 dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul Bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del Bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet Srl, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Casaleggio Boiro, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio RifiutiUrbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parteil Comune di Casaleggio Boiro, per gli anni 2022-2025, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento e della Relazione di validazione, costituenti Allegati A parte integrante della presente deliberazione;
Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Casaleggio Boiro- anno 2024, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale- utenze socio sanitarie, riportate in Allegati B parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2024 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;

- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2024 in €/Kg. 0,77986, come indicato nel prospetto Tariffe AllegatoB parte integrante della presente deliberazione;

- che per l'anno 2024 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,155 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;

- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Casaleggio Boiro, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DICHIARA

Con separata unanime votazione la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2024

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2024**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2024** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo di euro 16,69 a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2024 si confermano le seguenti tariffe:

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:

- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2024 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

  - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
  - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.

ZONA COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

Tariffe Igiene Ambientale Anno 2024

Allegato alla delibera _____ n. ____ del __ /__ /_____

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Tariffe FISSA	Tariffe VARIABILE CALCOLATA	COEFFICIENTI KA	COEFFICIENTI KB
1 componente	€ 44,14927	€ 36,09107	0,80	1,00
2 componenti	€ 82,34190	€ 64,96393	0,94	1,80
3 componenti	€ 91,97765	€ 83,00947	1,05	2,30
4 componenti	€ 99,86145	€ 93,83679	1,14	2,60
5 componenti	€ 107,74525	€ 104,66411	1,23	2,90
6 o più componenti	€ 113,87709	€ 122,70965	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	€ / mq. Effettivo FISSA	€ / mq. Effettivo VARIABILE CALCOLATA	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,27054	€ 0,60238	0,3794	3,4000
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,50353	€ 1,06834	0,7061	6,0300
3	Stabilimenti balneari	€ 0,32570	€ 0,73614	0,4567	4,1550
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,24970	€ 0,53594	0,3502	3,0250
5	Alberghi con ristorante	€ 0,82611	€ 1,74690	1,1584	9,8600
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,59557	€ 1,24373	0,8352	7,0200
7	Case di cura e di riposo	€ 0,61596	€ 1,41825	0,8638	8,0050
8	Uffici, agenzie	€ 0,77786	€ 1,55113	1,0908	8,7550
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,39612	€ 1,24019	0,5555	7,0000
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,69507	€ 1,43774	0,9747	8,1150
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,87754	€ 1,88243	1,2306	10,6250
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,58833	€ 1,27563	0,8250	7,2000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,74432	€ 1,50860	1,0438	8,5150
14	Attività industriali con capannoni di produzione (escluse superfici produttive di rifiuti speciali e magazzini di merci e materie prime)	€ 0,44147	€ 0,97444	0,6191	5,5000
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,56515	€ 1,18881	0,7925	6,7100
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,72576	€ 7,02834	2,4200	39,6700
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 1,29788	€ 5,28322	1,8200	29,8200
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,32363	€ 5,13794	1,8561	29,0000
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,54910	€ 3,01189	0,7700	17,0000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,80712	€ 4,42926	6,7409	25,0000
21	Discoteche, night club	€ 0,89118	€ 1,94976	1,2497	11,0050

TARIFFA VARIABILE A CONFERIMENTO		
	Coefficiente di Peso Specifico (Kpeso)	0,155
	Conferimento Rifiuti Indifferenziati €/Kg	€ 0,77986

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
FTO Mazzarello Matteo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del Comune (Art. 32 Comma 1 D. Lgs. 69/09) per 15 giorni dal

Li 24 MAG. 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
FAVOREVOLE
LI 24 MAG. 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PARERE IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
FAVOREVOLE
LI 24 MAG. 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D. LGS. 10.8.2000 N. 267.

Casaleggio Boiro, li 24 MAG. 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
FTO D.SSA DE FELICE CRISTINA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LI 24 MAG. 2024

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO - (AL) -

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
D.SSA DE FELICE CRISTINA
f.to digitalmente